



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

**Convenzione per la costituzione di Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno xx del mese di novembre

TRA

- il Comune di Sesto Fiorentino, con sede legale in piazza Vittorio Veneto n.1 codice fiscale 00420010480 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenzo Falchi nato a Firenze il xx/xx/19xx il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx/11/2016 esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Signa, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1 , codice fiscale 01147380487 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Alberto Cristianini, nato a Firenze il 01.03.1962, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx/11/2016 , esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Vaglia, con sede legale in Piazza Corsini n. 3, codice fiscale 00864490487 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Leonardo Borchì, nato a Firenze il 27/05/1951, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del xx/11/2016 , esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

- Il medesimo articolo al comma 4 prevede altresì che:

“Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

- il termine “accordo consortile” riportato alla lettera b) costituisca una espressione tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- L'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 definisce «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso attività di committenza ausiliarie;

«attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

«attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Richiamati:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

#### **PREMESSO, INOLTRE:**

- che l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ammette la possibilità del generale ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento come alternativa alle altre forme di acquisto centralizzato/aggregato da effettuarsi con le forme associative;
- che il Comune di Vaglia e il Comune di Signa possono ex lege e quindi intendono gestire in modo autonomo le proprie acquisizioni di beni e servizi sugli strumenti elettronici quali Consip Mepa o altri soggetti aggregatori regionali;
- che i tre Comuni associati possono gestire in modo autonomo le procedure di acquisto di servizi e forniture inferiori a € 40.000;
- che i tre Comuni possono gestire in modo autonomo le procedure di acquisto di lavori inferiori a € 150.000,00 e i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione;
- che i Comuni aderenti hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la presente convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 4 lett. b) con individuazione del Comune di Sesto Fiorentino quale ente capofila operante come centrale unica di committenza per tutti i Comuni associati:
  - a) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Sesto Fiorentino, esecutiva ai sensi di legge;
  - b) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Vaglia, esecutiva ai sensi di legge;



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

c) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Signa, esecutiva ai sensi di legge;

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Capo I**

#### **Finalità ed elementi di riferimento**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli emananti decreti attuativi ivi previsti. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli approvvigionamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione
  - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli associati;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e enti pubblici che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione da essa disciplinate, previa accettazione da parte degli enti già associati. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione consiliare.

## **Art. 2**

### **Ambito applicativo della convenzione**

1. La presente convenzione si applica:

- a) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, di importo superiore a 150.000 euro esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di cui alla lettera b;
- b) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1 milione di euro
- c) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, inclusi i servizi di cui all'allegato IX del Codice dei contratti, di importo superiore a 40.000 euro;

2. Le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture di importo superiore a quelli indicati al comma precedente sono effettuate dalla Centrale di committenza nel rispetto delle norme che disciplinano la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti e nell'ambito da essa previsto.

3. Le parti danno atto che nelle more dell'emanazione del DPCM che definisce i requisiti di qualificazione ex art. 38 del Codice dei contratti e fino alla data di entrata in vigore del sistema che li definisce, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui la C.U.C. è iscritta con attestazione del 12/1/2016 con numero codice 0000546243. I Comuni associati si riservano, pertanto, in tale periodo transitorio, verificata la rispettiva iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e valutata l'urgenza ed il grado di complessità, di svolgere in autonomia alcuni degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del citato codice.



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

4. I Comuni associati, al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, per motivate esigenze di celerità o per contratti di particolare complessità, possono concordare l'attivazione della C.U.C. per:

- a) affidamento in concessione di lavori o servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro;
- b) procedure di gara di importo inferiore alle soglie per cui vige l'obbligo di aggregazione;

Per tali fattispecie il Comune procedente deve avanzare apposita richiesta alla Centrale che le svolgerà solo dietro specifico assenso, previa valutazione di fattibilità delle stesse, concordandone eventualmente la tempistica in relazione alla loro complessità.

### **Art. 3**

#### **Categorie merceologiche per le quali non si applica la Convenzione**

La presente convenzione non si applica

- a. per l'acquisto di servizi informatici e di connettività di qualunque importo per cui si applica il comma 512 della l. 208/2015 ovvero acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- b. Per acquisti delle categorie merceologiche individuate dall'art.1 comma 7 del DL 95/2012 e DM del 22/12/2015 ( energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa emobile, buoni pasto) per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- c. Per i servizi di cui al DPCM del 24/12/2015 ex art.9 c. 3 del DL 66/2014 (vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti sopra soglia comunitaria) nei limiti degli importi annuali di spesa stabiliti ex lege per i quali vige l'obbligo di acquisto su Consip o altro soggetto aggregatore.
- d. a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza





**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

sui Contratti Pubblici n. 4/2011 o comunque a tutto quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, come a titolo meramente esemplificativo, gli acquisti su Mepa, Consip, o altre piattaforme regionali, spese economali, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.

#### **Art. 4**

##### **Costituzione della Centrale unica di committenza e individuazione del Comune di Sesto Fiorentino quale ente capofila**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 1 a 3 i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia convengono di acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza, operante presso il Comune di Sesto Fiorentino, quale ente capofila.

2. La centrale di committenza può:

- a) aggiudicare gli appalti di cui all'art. 2 per conto delle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

3. La centrale di committenza qualificata potrà svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5 dell'art. 37



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

4. Il Comune di Sesto Fiorentino individua nel Servizio Gare la struttura organizzativa operante per la Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.

5. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori servizi e forniture, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

6. Ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del "codice dei contratti pubblici" per le attività ad essa direttamente imputabili.

## **Art. 5**

### **Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2017 decorrenti dalla data di stipula, sostituendo pertanto, da tale data, la convenzione vigente sottoscritta in data 29.12.2015 al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

5. Entro quattro mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

6. Entro due mesi precedente la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

## **Capo II Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**





**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**  
**Art. 6**



**Comune di Vaglia**

### **Tempi e procedure**

1. Il Comune capofila dovrà avviare la procedura di gara, mediante pubblicazione del bando o invio degli inviti a partecipare, entro e non oltre **quaranta** giorni dalla ricezione di apposita nota di richiesta datata e sottoscritta da parte del Comune interessato corredata della determina a contrarre, completa di ogni documento allegato necessario per l'espletamento della gara, nonché della documentazione progettuale approvata, il tutto trasmesso in formato digitale. Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune di Sesto Fiorentino.

2. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa di legge, la Centrale Unica di Committenza provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune

interessato apporti le dovute modifiche e integrazioni. Il termine di cui al comma 1 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata

3. Il termine di cui al comma 1 potrà essere ridotto a 30 giorni, previa richiesta del Comune procedente, per ragioni di particolare urgenza anche con riferimento a finanziamenti o contributi cui l'affidamento sia condizionato.

4. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) i contratti ripetibili in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i contratti di lavori che si intendono affidare nell'esercizio successivo, con riferimento al piano delle opere pubbliche
- c) i contratti di servizi e forniture che si intendono affidare nell'esercizio successivo con riferimento al programma dei servizi e forniture

5. Per l'esercizio 2016 il termine di cui al comma precedente è fissato al 30 novembre. I Comuni associati si impegnano a trasmettere tutti gli atti di programmazione e/o loro eventuali variazioni al Comune di Sesto Fiorentino.



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**  
**Art. 7**



**Comune di Vaglia**

**Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività**

1. Il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino, opera come Centrale unica di committenza cui sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

**a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

- a.1) collaborazione per la definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- a.2) collaborazione nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara;
- a.3) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

**b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

- b.1.) nomina del Responsabile del procedimento relativamente alla sub procedura di gara rimesso alla Centrale Unica di committenza;
- b.2.) redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.3) acquisizione del CIG master, valido per la procedura di gara mediante il Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA) della Centrale di Committenza,
- b.4.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace, quali, in particolare:
- b.5) pubblicazione del bando o dell'avviso esplorativo, invio degli inviti nelle procedure negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il Rup );



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

b.6) nomina del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) includendo almeno un dipendente del Comune richiedente la gara e competente nelle materie oggetto dell'appalto;

b.7) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.8) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.19) supporto nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.10) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva non efficace mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

b.11) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 e 29 del Codice dei contratti, eccetto quelle successive alla aggiudicazione definitiva efficace.

2. Il Comune di Sesto Fiorentino - ente capofila operante come Centrale unica di committenza - prima di procedere alla redazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune richiedente al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per gli affidamenti richiesti. Nel quadro economico dell'opera/servizio dovranno essere compresi anche i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti alla C.u.c. nonché gli incentivi di cui all'art.113 comma 5 del Codice dei Contratti, ove previsti

3. Il Comune di Sesto Fiorentino - ente capofila operante come Centrale unica di committenza – espletata la propria attività, trasmetterà al Comune e/o ai Comuni per cui ha gestito la procedura di gara, copia integrale del fascicolo relativo, in formato digitale, ai fini dell'adozione dei successivi atti di propria competenza, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, unitamente alla richiesta di pagamento di quanto dovuto.

## **Art. 8**

**Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente Capofila operante come Centrale unica di committenza**



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

1. I singoli Comuni associati, in relazione alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate:

**a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:**

- a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e dei servizi/forniture
- a.2.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori e dei servizi/forniture
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico / svolta dall'Ufficio comune / dall'ente capofila

operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

- a.6.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

**b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

- b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- b.2.) collaborazione con l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- b.3.) effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, e adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura,



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

b.4.) stipula del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016

b5) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 del Codice dei contratti, successive alla aggiudicazione definitiva efficace e alla stipula del contratto

b6) acquisizione del CIG derivato con le credenziali del proprio Responsabile unico del procedimento ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, della stipula del contratto e dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

c) ogni adempimento relativo alla fase di esecuzione del contratto;

d) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e sul quello istituzionale dell'Ente

## **Art. 9**

### **Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso**

1. L'ufficio operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 53 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva non efficace, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

## **Art. 10**

### **Contenzioso**

1 Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara.

2.L'Ufficio dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, collabora con i Comuni associati:



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Nei documenti di gara è precisato che la centrale unica di committenza presso il Comune di Sesto Fiorentino agisce in nome e per conto del Comune associato per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ente associato

per conto del quale la CUC ha svolto la procedura di gara. Il singolo Comune associato, infatti, mantiene sia la legittimazione attiva che passiva negli eventuali contenziosi.

### **Capo III**

#### **Organizzazione**

##### **Articolo 11**

##### **Struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – Ruolo e competenze**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza è il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino, il cui Responsabile coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, anche con riferimento a personale eventualmente distaccato dagli enti associati.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

3. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse dei Comuni associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.





**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

4. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, adeguandone i contenuti in modo da dare conto del ruolo di Centrale di Committenza che agisce per conto dell'ente associato richiedente la procedura stessa.

5. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

## **Art. 12**

### **Responsabile unico del procedimento**

1. I Comuni associati che ricorrono alla Centrale di committenza nominano, per ciascuna procedura, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016.

Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- programmazione dei fabbisogni;
- progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato, inclusa l'assunzione del Cup ove previsto;
- esecuzione contrattuale;
- verifica della conformità delle prestazioni;

Inoltre il RUP:



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

- si coordina col Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- svolge tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
- procede alla verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, con rilascio del relativo parere;
- svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, e l'assunzione del Cig derivato.
- Provvede all'adempimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione secondo i regolamenti e piani dell'Ente di appartenenza;

### **Art. 13**

#### **Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base alla presente convenzione.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Dirigente della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

a) secondo le modalità di cui all'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 quando sarà operativo l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;

b) nominando componenti interni alla Centrale di Committenza nel rispetto del principio di rotazione relativamente ai contratti sotto la soglia ex art. 35 D.Lgs.50/2016.

Nella fattispecie di cui alla precedente lettera b, i commissari sono individuati prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, purché almeno un membro esperto sia scelto all'interno del Comune associato nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura, diverso dal Rup;

In ogni caso la nomina viene effettuata:

a) nel rispetto delle regole sulla incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

b) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Dirigente della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza di norma ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice. Qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio di un Comune associato, scelto d'intesa tra gli enti associati.

## **Capo V**

### **Rapporti finanziari tra gli enti associati**

#### **Art. 14**

#### **Riparto delle spese sostenute dalla Centrale di committenza**



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

1. L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione il proprio personale, di cui si assume direttamente gli oneri, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione in forma associata.
3. I singoli Comuni associati devono, qualora la C.U.C. ne richieda la disponibilità, assegnare in distacco all'Ufficio dell'ente capofila, per la durata strettamente necessaria allo svolgimento della procedura di gara, le risorse umane necessarie, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
4. 1. Le risorse finanziarie per la gestione della gara ad opera della Cuc delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati e sono previste nel quadro economico dell'opera del servizio o della fornitura.

In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento anche della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (spese per il personale, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

Tali voci di costo dovranno essere previsti da ciascun ente nel quadro economico dell'opera del servizio e della fornitura, dandosi atto della copertura nella determinazione a contrattare.



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

5. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nel proprio interesse con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo entro 30 giorni dalla sua ricezione.

6. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

7. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni da parte del Comune associato è commisurato in misura percentuale sull'importo a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza, così determinato:

a) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio del minor prezzo: **0,25%** dell'importo a base di gara;

b) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio di OEV: **0,45%** dell'importo a base di gara

8. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene semestralmente, previa rendicontazione predisposta dal Comune capofila, entro 30 giorni dalla sua ricezione.

### **Art. 15**

#### **Incentivi per il personale della Centrale di Committenza**

Oltre ai costi di cui all'articolo precedente, l'Ente associato dovrà prevedere nel quadro economico, fra le somme a disposizione, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, comprendenti anche la quota, non superiore  $\frac{1}{4}$  dell'80% del fondo stesso, da destinare

anche al personale della centrale di committenza, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nella misura che sarà concordata fra gli enti associati con successiva intesa, tenuto conto dei rispettivi regolamenti di ciascun Ente sulla ripartizione degli incentivi stessi.

Le suddette somme, così come i rimborsi previsti dal comma 4 del precedente articolo, sono dovute alla C.U.C. anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile alla Centrale stessa.

### **Art. 16**

#### **Riservatezza**



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

1. L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune di Sesto Fiorentino è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

## **Art. 17**

### **Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio che opera per conto della C.u.c.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell'ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.





**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**  
**Art. 18**



**Comune di Vaglia**

### **Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

### **Art. 19**

#### **Recesso dalla convenzione**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi previa adozione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale e formale comunicazione agli altri enti aderenti trasmessa per posta certificata. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione suddetta. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese di cui all'art. 14 e 15 fino alla data di operatività del recesso.
2. Qualora il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare, oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso.

### **Art. 20**

#### **Scioglimento della convenzione**

1. I Comuni associati risolvono la presente convenzione:
  - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;



**Comune di Sesto Fiorentino**



**Comune di Signa**



**Comune di Vaglia**

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

## **Art. 21**

### **Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Firmato digitalmente

Per il Comune di Sesto Fiorentino:

Il Sindaco Lorenzo Falchi

Per il Comune di Signa

Il Sindaco Alberto Cristianini

Per il Comune di Vaglia

Il Sindaco Leonardo Borchì